



Procedura per le visite sul territorio

previste al punto 3.1.3 del capitolo II della decisione VII/4 della Conferenza delle Alpiⁱ

Disposizioni generali

Nell'ambito del meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione di cui alla decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi rientra anche la procedura per le visite sul territorio, anch'essa di natura consultiva, non conflittuale, non giudiziaria e non discriminante.

L'obiettivo di tali visite sul territorio consiste nel fornire al Gruppo di verifica una base ulteriore per valutare il rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, nell'assistere la Parte contraente interessata nella ricerca di una soluzione adeguata alle eventuali difficoltà di attuazione e nel trasmettere a tutte le Parti contraenti spunti per trovare soluzioni ottimali in casi analoghi.

Le visite sul territorio presuppongono il consenso della Parte contraente interessata e devono essere preparate e condotte in stretta collaborazione con le autorità della Parte interessata. La Parte interessata fornirà al gruppo di visitatori l'assistenza necessaria per adempiere al proprio dovere di effettuare una visita sul territorio.

Le visite sul territorio devono essere effettuate sulla base dell'autorità delegata del Gruppo di verifica e non possono andare oltre quanto necessario per garantire la corretta applicazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

In conformità al punto 3.1.4 del capitolo II della decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi, deve essere mantenuta la riservatezza sulle informazioni definite confidenziali dalla Parte contraente interessata.

Non sono tenute a partecipare alla visita tutte le Parti contraenti, ma ciascuna di esse può inviare nel gruppo in visita un massimo di due rappresentanti, i quali possono essere membri del Gruppo di verifica o altri esperti. Ciascuna Parte contraente si assume le spese di viaggio per i rappresentanti indicati. I membri che devono necessariamente far parte del gruppo dei visitatori sono: la Parte contraente interessata, la Presidenza della Conferenza delle Alpi e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi.

Il ruolo del gruppo di visitatori consiste nel raccogliere fatti, reperire e analizzare documentazione e registrare osservazioni e non nell'interpretare le norme della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, e neppure nel prendere la decisione definitiva sulla verifica, ma piuttosto nel. Il gruppo di visitatori può anche sottoporre

proposte concrete per l'eliminazione di una difficoltà nell'attuazione di disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. La valutazione dei fatti e l'elaborazione definitiva di proposte di soluzione per le difficoltà di attuazione spetta tuttavia al Gruppo di verifica.

Fasi della procedura

Fase 1

La procedura di esecuzione di una visita sul territorio viene avviata da una **decisione del Gruppo di verifica**.

Ciascun membro del Gruppo di verifica (ciascun/a rappresentante della Parte contraente e degli osservatori autorizzati) può proporre l'esecuzione di una visita sul territorio.

La decisione del Gruppo di verifica di eseguire una visita sul territorio presuppone la sussistenza di almeno una delle fattispecie seguenti:

- esplicita richiesta della Parte contraente sul cui territorio deve essere effettuata la visita che sarà tenuta a fornire assistenza nel rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli
- gravi impedimenti all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione
- verifica di un eventuale ripetuto inadempimento di obblighi della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli
- minaccia di compromettere o recare pregiudizio ai diritti e agli interessi tutelati dalla Convenzione delle Alpi e dai suoi Protocolli di attuazione
- stesura di una perizia su una best practice o un progetto d'importanza sostanziale per le Parti contraenti
- raccomandazione o decisione della Conferenza delle Alpi di individuare eventuali problemi di adempimento e possibili misure (vedi punti 4.1 e 4.2 del capitolo II della decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi)

La decisione deve essere motivata, definendo il luogo della visita, l'oggetto, i temi da trattare, le modalità di procedere - tra cui la modalità d'utilizzo dei dati raccolti - e il periodo, in cui si richiede l'esecuzione della visita. Le visite sul territorio possono essere effettuate prima o dopo una riunione del Gruppo di verifica e si dovrebbero svolgere, per quanto possibile, nelle vicinanze.

Fase 2

Comunicazione della decisione del Gruppo di verifica alla Parte contraente affinché possa fornire l'aiuto richiesto, termine di risposta: adeguato e comunque non superiore a 2 mesi.

Fase 3

A. Se la Parte contraente non autorizza la visita sul territorio, termina essa non sarà effettuata. Il Gruppo di verifica può adottare raccomandazioni.

B. Se la Parte contraente permette la visita sul territorio, essa viene effettuata in base alla decisione del Gruppo di verifica accettata dalla Parte contraente. Il termine viene stabilito dal Gruppo di verifica d'intesa con la Parte contraente interessata.

Fase 4

La bozza di rapporto, preparata dal gruppo di visitatori entro 2 mesi dalla visita sul territorio, viene inviata al Gruppo di verifica e al Segretariato permanente. Quest'ultimo la inoltra alla Parte interessata, perché esprima un parere. Termine per la risposta della Parte contraente interessata: adeguato e comunque non superiore a 2 mesi.

Il rapporto sulla visita deve comprendere: il motivo della visita, la composizione del gruppo di visitatori, la cronologia delle attività eseguite durante la visita, le osservazioni fatte durante la visita e un inventario delle informazioni e dei documenti ottenuti durante la visita. Esso può anche contenere proposte concrete per l'eliminazione di una difficoltà nell'attuazione di disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

La versione definitiva del rapporto sulla visita viene decisa dal Gruppo di verifica nella riunione successiva. Il **rapporto sulla visita** costituisce parte della relazione del Gruppo di verifica per la procedura di verifica continua.

Le nozioni acquisite grazie alla visita sul territorio utili ad altre Parti contraenti ai fini dell'attuazione della Convenzione delle Alpi potranno essere impiegate per ulteriori lavori del Gruppo di verifica o rese note in forma adeguata.

ⁱ Tale procedura è stata decisa dal Gruppo di verifica nella sua 14a riunione il 6 e 7 ottobre 2010 a Dobrovo